Regolamento cantonale sulla formazione continua degli insegnanti e del personale scolastico del secondario superiore

Canton Ticino

Documenti rilevanti (basi giuridiche)	LFCD: Legge sulla formazione continua dei docenti (406.200) https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/222 RFCD: Regolamento sulla formazione continua dei docenti (406.210) https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/223
Principi	Finalità e modalità delle attività di formazione continua[3] Richiamato l'art. 45 della legge della scuola del 1 febbraio 1990, il docente mediante la formazione continua consegue il rinnovamento e lo sviluppo della propria formazione di base e delle proprie competenze professionali. Le attività di formazione continua sono predisposte per concorrere allo sviluppo personale del docente in termini di competenze scientifiche, pedagogiche, educative, metodologiche e sociali tenendo conto dell'evoluzione del sapere, dei metodi di insegnamento e delle trasformazioni della società. Gli obiettivi che orientano la formazione continua sono riferiti a tre assi principali di sviluppo: personale, professionale e istituzionale. Essa si realizza mediante attività individuali, collaborazioni con colleghi, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, progetti di sede, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti (LFCD, Titolo I, art. 2[4], cpv. 1–3)
Responsabilità	non definita
Attività di formazione continua menzionate	Compiti del Cantone Il Cantone, nel contesto della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3, promuove la formazione continua dei docenti: a) organizzando attività proprie o in collaborazione con altri enti formativi; b) sostenendo le attività promosse da singoli o da gruppi di docenti; c) facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti. Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento), sentiti i docenti per il tramite delle associazioni rappresentative del corpo insegnante, elabora ogni quattro anni gli indirizzi e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e grado.

	Il Dipartimento attua il monitoraggio sia della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3 sia delle attività di formazione continua svolte dai docenti di ogni ordine e grado nel corso di un quadriennio. Per il monitoraggio riferito ai docenti il regolamento stabilisce la tipologia delle attività considerate e le modalità di rilevamento (LFCD, Titolo I, art. 3[5], cpv. 1–5). Responsabilità dei docenti Il docente è responsabile della propria formazione continua, che riconosce essere un suo diritto-dovere irrinunciabile e parte integrante della sua attività professionale. Egli la realizza sia partecipando alle attività promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti sia mediante corsi e attività di sua libera scelta, sia attraverso iniziative personali. Il regolamento definisce la quantità minima di attività di formazione continua che il docente è tenuto a svolgere nel corso di un quadriennio. Il docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento. È data la facoltà al docente di documentare altri corsi o attività personali nel proprio campo di attività (LFCD, Titolo I, art. 4[7], cpv. 1–4).
Quota di formazione continua nell'orario di lavoro / impegno di tempo	Condizioni di partecipazione I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie: a) nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno al di fuori del tempo di scuola per un quantitativo massimo di giornate definito dal regolamento; b) nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine; c) in tempo di scuola. La partecipazione alle attività di formazione continua deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento. La partecipazione alle attività di formazione continua facoltative scelte dal docente ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola. In circostanze particolari la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina nei limiti quantitativi definiti dal regolamento. L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi di formazione continua distribuiti sull'intero anno scolastico. La formazione continua in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio. Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua obbligatorie sono interamente a carico del Cantone.

	Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone. Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento. Per conseguire la quantità definita dal regolamento di cui all'art. 4 cpv. 2, il docente, nel contesto delle attività di formazione continua facoltative precisate dal cpv. 3, ha diritto di parteciparvi in tempo di scuola e, in deroga al cpv. 7, di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone (LFCD, Titolo II, art. 10[15], cpv. 1–9).
Quote finanziamento in % - costi del corso - rimborso delle spese	Collaborazione con altri enti e finanziamento Art. 8 Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l'organizzazione di corsi di formazione continua promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge. Condizioni di partecipazione La formazione continua in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio. Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua obbligatorie sono interamente a carico del Cantone. Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone. Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento. 9 Per conseguire la quantità definita dal regolamento di cui all'art. 4 cpv. 2, il docente, nel contesto delle attività di formazione continua facoltative precisate dal cpv. 3, ha diritto di parteciparvi in tempo di scuola e, in deroga al cpv. 7, di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone (LFCD, Titolo II, art. 10[15], cpv. 5–8). Finanziamento Il Gran Consiglio decide annualmente in sede di preventivo il credito destinato a finanziare la formazione continua dei docenti secondo la presente legge. La decisione sulle singole spese destinate alla formazione continua dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è

	impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo (LFCD, Titolo V, art. 25[34], cpv. 1–2).
Periodo previsto per la formazione continua	Condizioni di partecipazione I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie: a) nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno al di fuori del tempo di scuola per un quantitativo massimo di giornate definito dal regolamento; b) nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine; c) in tempo di scuola La partecipazione alle attività di formazione continua deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento. La partecipazione alle attività di formazione continua facoltative scelte dal docente ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola. In circostanze particolari la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina nei limiti quantitativi definiti dal regolamento. L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi di formazione continua distribuiti sull'intero anno scolastico (LFCD, Titolo II, art. 10[15], cpv. 1–4).
Organizzazione delle supplenze	Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua sono, di regola, coperte mediante supplenze interne alla scuola o ricorrendo a supplenti esterni. Il Dipartimento emana disposizioni in materia. Fanno eccezione alle disposizioni del cpv. 1 le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua facoltative di cui all'art. 10 cpv. 9 che sono coperte mediante supplenze esterne (LFCD, Titolo II, art. 12[17], cpv. 1–2).
Luogo della formazione continua	non definito
Altre direttive / regolamenti	Ogni docente è tenuto a seguire delle attività di formazione continua riconosciute e diversificate per almeno 8 giornate complessive nell'arco di un quadriennio. Esse comprendono sia le attività obbligatorie, sia quelle facoltative (adesso 6) / (RFCD, Capitolo secondo, art. 5, cpv. 1).
Congedo di formazione	Congedo di formazione e ricerca [30] (LFCD, Titolo III, art. 13–20 attualmente sospeso) Trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua Scopo Per permettere al docente una pratica professionale in altri gradi e ordini di scuola o in settori professionali attinenti alla propria formazione, il Cantone favorisce il trasferimento temporaneo a scopo

	di formazione continua. Esso deve avere, di regola, la durata minima di un anno scolastico (LFCD, Titolo IV, art. 21[30]). Trasferimento all'interno del Cantone, dei Comuni e dei consorzi Il docente trasferito all'interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei Consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LFCD, Titolo II, art. 22[31]). Trasferimento in un ente o in un'industria privata Nel caso di trasferimento temporaneo del docente ad un ente o ad un'industria privata, l'autorità di nomina può concedere un congedo con deduzione di stipendio. L'autorità di nomina può concedere un contributo per compensare eventuali diminuzioni di stipendio; in questo caso il docente si impegna a riprendere il servizio nella scuola per almeno tre anni ininterrotti (LFCD, Titolo II, art. 23[32], cpv. 1–2). Domanda di trasferimento La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del trasferimento; essa è preavvisata dal Dipartimento (LFCD, Titolo II, art. 24[33]).
Controllo / rendiconto	Modalità di documentazione e colloquio Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future. Il rapporto viene inviato alle persone di riferimento definite dalle sezioni; esso fa parte del suo dossier personale. Il rapporto può essere oggetto di un colloquio, richiesto sia dal docente sia dai destinatari del rapporto (RFCD, Capitolo secondo, art. 5, cpv. 2–3).
Enti di supporto	SIMS, DFA
Domande aperte	nessuna
Modifiche prevedibili secondo comunicazione del Cantone	non specificate
Aggiornato al	01.03.2025